



COMUNE DI BERGEGGI

PROVINCIA DI SAVONA



Riserva Naturale
Regionale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 11 del 20/03/2021

OGGETTO: T.A.R.I. - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER LA TASSA RIFIUTI - ANNO 2021

L'anno duemilaventuno addì venti del mese di marzo alle ore 10:00 a seguito di convocazione del Sindaco, nei locali della sala consiglio comunale, si è riunito il Consiglio comunale con l'intervento dei signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.
REBAGLIATI Maria	Consigliere anziano	No
D'ANTONIO Carmine	Consigliere	Si
CIOCCHI Lorenzo	Consigliere	Si
BORGO Riccardo	Consigliere	Si
ANACLERIO Sauro	Consigliere	Si
BIANCHINI Alice	Consigliere	Si
PERRIA Mauro	Consigliere	No
LA MALFA Stefano	Consigliere	Si
SUSINI Sarah	Consigliere	Si
CERVETTO Mara	Consigliere	Si

ASSESSORI NON VOTANTI	Pr
BORMIDA Adolfo - Vicesindaco F.F.	Si
GAGGERO Luca	Si
GALLETTI Carlo	Si

PARTECIPA IL SEGRETARIO COMUNALE Piero dott. ARALDO.

ASSUME LA PRESIDENZA D'ANTONIO Carmine – CONSIGLIERE ANZIANO.

OGGETTO: T.A.R.I. - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER LA TASSA RIFIUTI - ANNO 2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'art. 52, comma 1 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale «*le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti*»;
- l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;
- l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che “*gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre*”;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 che ha prorogato al 31 marzo 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2021, precedentemente fissato al 31 gennaio dall'articolo 106 del Decreto Legge 18 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO l'art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente “Tari” diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

PRESO ATTO che le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

OSSERVATO che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede “*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto*

dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]»;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 29/7/2014 è stata istituita nel Comune di Bergeggi la tassa sui rifiuti (TARI), con l'approvazione del relativo regolamento;

RILEVATO che il citato regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) è stato successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 13 del 30.04.2016, n. 27 del 22.10.2016, n. 9 del 29.03.2018 e n. 5 del 02.03.2019;

VISTI:

- l'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la Deliberazione 443/2019/R/Rif emanata in data 31 ottobre 2019 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il nuovo Metodo Tariffario (MTR) ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario;
- la Deliberazione 3 marzo 2020, n. 57 di ARERA rubricata "*Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente*";
- la Determinazione 2/DRIF/2020 di ARERA con cui l'Autorità ha fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/r/rif (MTR) e definizioni delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari;
- le Deliberazioni 238/2020/R/Rif e 493/2020/R/Rif del 24 novembre 2020 con le quali l'Autorità ha integrato la Delibera 443 succitata, in particolare apportando modifiche connesse alla gestione delle variazioni di servizio ed agli effetti relativi alla situazione pandemica da Covid-19 che ha interessato l'intero territorio nazionale;

VISTO il Piano Finanziario per l'anno 2021 validato dal Segretario Generale con Determinazione n. 100/1 assunta in data 18/03/2021 in osservanza a quanto previsto dall'articolo 18 dell'Allegato A alla Deliberazione 443/2019/ARERA, e comprendente lo schema dei costi complessivi per l'anno 2021, le relazioni descrittive dei costi prodotte da ciascun Gestore, le dichiarazioni di veridicità redatti in ottemperanza delle Appendici 1, 2 e 3 del citato Allegato;

OSSERVATA la relazione di Validazione approvata con la Determinazione richiamata al punto precedente;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 651 L. 147/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014, "*Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158*";

CONSIDERATO che come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge di Stabilità per il 2014, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie

spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATO che l'articolo 4 del D.P.R. 158/1999 afferma che l'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali (che sono riportati nell'allegato A alla presente deliberazione);

RILEVATO che il sistema presuntivo di determinazione delle tariffe adottato, ossia il c.d. Metodo Normalizzato (disciplinato dal D.P.R. 158/1999), è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

OSSERVATO che ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui all'Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, sia facoltà dell'ente locale determinare gli stessi nell'ambito dei valori minimi e massimi previsti dalle tabelle dello stesso Decreto (così come stabiliti nell'allegato A alla presente deliberazione);

RILEVATA l'adeguatezza della ripartizione del carico tributario tra le categorie di utenza domestica e non domestica esplicitata nell'allegato A, al punto 1, ed individuato l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;

VISTE le previsioni agevolative obbligatorie e facoltative disposte all'art. 1, commi da 656 a 660 della L. 147/2013 e dall'articolo 13 del Regolamento comunale;

CONSIDERATO che, in osservanza di quanto disposto dalla Deliberazione 443/2019/R/Rif, art. 6.6 *"Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente"*;

CONSIDERATO che l'articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, c.d. "Decreto Crescita", al comma 1 ha apportato modifiche all'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, introducendo l'articolo 15-ter che prevede *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*;

VISTA la Circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze, del Ministero Economia e Finanze che, commentando il disposto dell'art. 15 -bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha stabilito: *"Il sistema delineato richiede, pertanto, in primo luogo, che almeno una rata della TARI sia fissata dal comune in data successiva al 30 novembre di ciascun anno, ed eventualmente anche nell'anno successivo, in modo che il saldo sia determinato sulla base delle deliberazioni tariffarie pubblicate alla data del 28 ottobre, e, in secondo luogo, che l'ente locale stabilisca come ripartire tra rate di acconto e saldo l'importo complessivo dovuto per ciascun anno. Qualora, dunque, le disposizioni regolamentari vigenti in ciascun comune non risultino coerenti con il descritto meccanismo di versamento, le stesse andranno opportunamente adeguate, ferma restando, ovviamente, la facoltà di stabilire le rate di versamento della TARI con apposita deliberazione annuale anziché*

nel corpo del regolamento di disciplina del tributo”;

RITENUTO, in deroga all'articolo 20 comma 3 del vigente regolamento comunale, di disciplinare all'interno del presente provvedimento le scadenze e le misure per il versamento della Tassa Rifiuti;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art.42 del D.Lgs. n.267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di approvare, per l'anno 2021 e nel rispetto delle regole stabilite dall'articolo 5 della Deliberazione 443/2020/R/Rif di ARERA, le tariffe TARI, come riepilogate nell'allegato sub. lettera A, per farne parte integrante e sostanziale, espone di seguito:

Tariffe per utenze domestiche – anno 2021

Fascia	(n) componenti nucleo abitativo	Superficie (mq)	N. nuclei con (n) componenti	TF (€/mq)	TV(€/N)
<i>FASCIA A</i>	1	24.423,65	348	0,95	64,58
<i>FASCIA B</i>	2	53.826,87	289	1,11	116,25
<i>FASCIA C</i>	3	81.607,25	1.277	1,22	129,17
<i>FASCIA D</i>	4	6.377,00	69	1,31	167,92
<i>FASCIA E</i>	5	1.692,00	12	1,40	187,29
<i>FASCIA F</i>	> 5	415,00	4	1,47	219,58

Tariffe per utenze non domestiche – anno 2021

Cod.	Attività Produttive	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa (€/mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,45	0,54	0,99
2	Campeggi, distributori carburanti	0,94	1,15	2,09
3	Stabilimenti balneari	0,53	0,65	1,18
4	Esposizioni, autosaloni	0,42	0,52	0,94
5	Alberghi con ristorante	1,50	1,83	3,33
6	Alberghi senza ristorante	1,12	1,37	2,49
7	Case di cura e riposo	1,33	1,63	2,96
8	Uffici, agenzie	1,40	1,71	3,11
9	Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,77	0,94	1,71
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,22	1,48	2,70
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,50	1,83	3,33
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,01	1,23	2,24
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,29	1,57	2,86
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,60	0,73	1,33
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,77	0,94	1,71

Cod.	Attività Produttive	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa (€/mq)
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	6,79	8,27	15,06
17	Bar, caffè, pasticceria	5,11	6,22	11,33
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,47	3,01	5,48
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,16	2,63	4,79
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	8,51	10,37	18,88
21	Discoteche, night club	1,46	1,78	3,24

2. di fissare, in deroga all'articolo 20 comma 3 del vigente regolamento comunale, le seguenti scadenze per il pagamento della Tassa Rifiuti 2021:
 - **Prima rata** – scadenza 31 luglio 2021 nella misura di 1/3 di quanto dovuto complessivamente per l'anno 2021;
 - **Seconda rata** - scadenza 30 settembre 2021 nella misura di 1/3 di quanto dovuto complessivamente per l'anno 2021;
 - **Terza rata a saldo** – scadenza 31 dicembre 2021 nella misura di 1/3 di quanto complessivamente per l'anno 2021;
3. di consentire, come previsto all'articolo 20 comma 3 del vigente regolamento comunale, il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata;
4. di consentire, in deroga all'articolo 20 comma 3 del vigente regolamento comunale, il pagamento tramite PagoPA in alternativa al pagamento tramite il modello unificato (F24);
5. di dare atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2021;
6. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;
7. di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Dopo di che il Consiglio comunale con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,

DICHARA

il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18/08/2002 n. 267.



COMUNE DI BERGEGGI
Provincia di Savona

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
F.to : Dott. D'ANTONIO Carmine

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
F.to : Piero dott. ARALDO

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.

Bergeggi, li _____

L'IMPIEGATO COMUNALE